

Decreto n. 215 del 02/04/2020

OGGETTO: Adesione alla convenzione ARCA_2018_086: "Affidamento del servizio di manutenzione verde" - Lotto 1.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2020, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- è necessario procedere all'assegnazione del servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza dei fabbricati di proprietà di quest'Azienda attraverso lo sfalcio delle superfici interessate e il diserbo/pulizia dei marciapiedi;

- nel mese di gennaio dell'anno 2020 ARIA SpA ha attivato l'iniziativa ARCA_2018_086: "Convenzione per l'affidamento del servizio di manutenzione verde", per la durata di 60 mesi prorogabile per ulteriori 6 mesi, nel cui lotto 1 è inserita anche la provincia di Brescia e in cui risulta aggiudicataria la Riva Giardini SpA;

- il Responsabile del STP di quest'Azienda, verificato i documenti della Convenzione sopra riportata e ritenuti idonei alle esigenze di questa ASST, ha attivato le procedure per l'adesione alla convenzione in oggetto;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con la DGR n.XI/1046 del 17.12.2018 (regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2019), ribadisce quanto disposto dalle DDGR X/5954/16 X/4702/15 X/2389/2014 X/1185/2013 IX/4334/2012 e IX/2633/2011, e stabilisce che le Aziende hanno l'obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA e/o CONSIP. In via residuale le aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto. Solo nell'impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte la Aziende Sanitarie potranno attivare delle iniziative di gara autonome;

- con la sopra citata DGR le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali per rispondere alle esigenze di razionalizzazione, hanno l'obbligo di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, aderendo a consorzi o ad altre unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree, al fine di ricercare le migliori performance di acquisto a livello di Sistema Sanitario nel suo complesso;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aderire all'iniziativa ARCA_2018_086: "Convenzione per l'affidamento del servizio di manutenzione verde" lotto 1, CIG: 8238125BCD per la durata di 60 mesi, di cui risulta aggiudicataria la ditta Riva Giardini SpA, alle condizioni tecniche ed economiche ivi previste, tramite l'emissione di Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto e disciplinato nella Convenzione medesima;

2 - che il costo complessivo stimato per il triennio 2020-24, derivante dal presente provvedimento è pari ad € 145.838,80 (di cui € 26.298,80 per IVA al 22%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_086: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE" - LOTTO 1.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 30/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 30/03/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 29.167,76 (di cui € 5.259,76 per IVA al 22%) riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI/RICAVI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1/1/2020 - 31/12/2020	4503000100 Manutenzione e riparazione fabbricati	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 27.223,08	€ 1.944,68	€ 29.167,76	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget 4503000100/2020E assunto con decreto n.40/2020: "Determinazione dei budget di spesa per gli acquisti e prestazioni di servizi da effettuarsi mediante acquisizione diretta o trattativa privata, per l'anno 2020, relativamente all'area tecnico patrimoniale di quest'Azienda.
	TOTALE		€ 27.223,08	€ 1.944,68	€ 29.167,76	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 116.671,04 (di cui € 21.039,04 per IVA al 22%) complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1/1/2021 - 31/12/2021	4503000100 Manutenzione e riparazione fabbricati	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 27.223,08	€ 1.944,68	€ 29.167,76	
1/1/2022 - 31/12/2022	4503000100 Manutenzione e riparazione fabbricati	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 27.223,08	€ 1.944,68	€ 29.167,76	
1/1/2023 - 31/12/2023	4503000100 Manutenzione e riparazione fabbricati	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 27.223,08	€ 1.944,68	€ 29.167,76	
1/1/2024 - 31/12/2024	4503000100 Manutenzione e riparazione fabbricati	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 27.223,08	€ 1.944,68	€ 29.167,76	
	TOTALE		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget 4503000100/2020E assunto con decreto n.40/2020: "Determinazione dei budget di spesa per gli acquisti e prestazioni di servizi da effettuarsi mediante acquisizione diretta o trattativa privata, per l'anno 2020, relativamente all'area tecnico patrimoniale di quest'Azienda.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 31.03.2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Prot.IA.2019.0019090 del 9 Dicembre 2019

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE

INDICE

Articolo 1	– Norme regolatrici.....	5
Articolo 2	– Definizioni	6
Articolo 3	– Oggetto.....	7
Articolo 4	– Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura.....	8
Articolo 5	– Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura.....	9
Articolo 6	– Corrispettivi	11
Articolo 7	– Verifiche del servizio.....	11
Articolo 8	– Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti	12
Articolo 9	– Obbligazioni del Fornitore	16
Articolo 10	– Materiale per il Sito.....	17
Articolo 11	– Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.	18
Articolo 12	– Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale	19
Articolo 13	– Penali.....	20
Articolo 14	– Cauzione Definitiva	22
Articolo 15	– Risoluzione	24
Articolo 16	– Recesso.....	25
Articolo 17	– Responsabilità civile e polizza assicurativa	26
Articolo 18	– Subappalto.....	27
Articolo 19	– Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto.....	27
Articolo 20	– Foro competente	28
Articolo 21	– Referenti del Fornitore	29
Articolo 22	– Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	29
Articolo 23	– Oneri fiscali e spese contrattuali	30
Articolo 24	– Condizioni risolutive espresse.....	30
Articolo 25	– Clausola finale	31
Allegato E	– Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio di Manutenzione Verde, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.	33

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE

LOTTO N. 1 – CIG 7686890E49

LOTTO N. 3 - CIG 768689526D

LOTTO N. 4 - CIG 76868984E6

TRA

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito anche "ARIA"), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Torquato Taramelli, 26, CAP 20124, C.F. e P. IVA 05017630152, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it in persona del dott. Francesco Ferri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Società

E

Riva Giardini SpA, con sede legale in LURAGO D'ERBA, Via BRIANZA 2, capitale sociale DUECENTOCINQUANTAMILA EURO (EURO 250.000), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di COMO al n. CO-250195, P. IVA_02265260139, PEC RIVAGIARDINI@PROMOPEC.IT, domiciliata ai fini del presente atto in LURAGO D'ERBA(CO), Via BRIANZA 2 , in persona di MIRKO RIVA e legale rappresentante sig./dott .GIUSEPPE RIVA, giusta poteri allo stesso conferiti con PROCURA NOTARILE N.REP 79320 N. RACCOLTA 27840 NOTAIO ALBERTO PALEARI (di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da ARCA S.p.A. dal primo luglio 2019 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., conseguentemente, la presente convenzione e le obbligazioni derivanti dalla Gara ARCA_2018_086 continuano con il soggetto ARIA S.p.A quale ente risultante dalla fusione;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli

acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ha espletato un confronto concorrenziale relativo all'Appalto Specifico suddivisa in Lotti, per la stipula di una Convenzione per l'affidamento del *servizio di Manutenzione Verde* per le Amministrazioni Contraenti, svolto in ambito comunitario e indetto con bando Istitutivo pubblicato sulla G.U.U.E. in data 16/11/16 e sulla G.U.R.I. in data 18/11/16.
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto:

LOTTO	CIG	OGGETTO	QUANTITATIVO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE
Lotto 1	7686890E49	Provincia Bergamo, Brescia e Sondrio	N/A	N/A	€ 4.093.473,24
Lotto 3	768689526D	Provincia Monza e Brianza, Como e Varese	N/A	N/A	€ 3.248.382,01
Lotto 4	76868984E6	Provincia Milano	N/A	N/A	€ 5.950.390,99

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emesse dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluso la cauzione il capitolato tecnico e suoi allegati.
- g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti del servizio oggetto dell'appalto;
- h) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;

- j) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione del Servizio e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; (v) della normativa specifica per l'oggetto del presente contratto e riportata nel Capitolato tecnico
- 2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, la validità e l'esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARIA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia;
- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di

un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione del confronto concorrenziale.

- 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Documento dell'offerta tecnica), l'Allegato "C" (Documento di offerta economica) e l'Allegato "D" (Modulo di reclamo) e l'Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio di Manutenzione Verde, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
- a) *Amministrazione/i*: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006, nonché le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003, legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;
 - b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna*;
 - c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
 - d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
 - f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
 - g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo per Lotto della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;
 - h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
 - i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
 - j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;

- k) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;
 - l) *Punto Ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura;
 - m) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*);
 - n) *Sede/i di consegna*: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Lombardia dell'*Amministrazione Contraente*, indicati nella *Richiesta di Consegna*, presso il quale il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti;
 - o) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
 - p) *Servizi opzionali*: i servizi attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della Convenzione, secondo la descrizione del *Capitolato Tecnico*;
 - q) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire il Servizio nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*.
- 2) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima della scadenza della *Convenzione* sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare l'incremento alle stesse condizioni della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*;
- 3) Unitamente all'erogazione del Servizio, il *Fornitore* dovrà prestare tutto quanto necessario per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel Capitolato Tecnico. Il corrispettivo di tutto quanto necessario all'esecuzione del Servizio è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.

- 4) L'erogazione del servizio dovrà necessariamente rispondere alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.
- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARIA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato;
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'*Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*;
- 7) I servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARIA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

- 3) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di 60 (sessanta) mesi purché emessi entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione medesima.
- 4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire ad ARIA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*;
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza;
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite da ARIA S.p.A. anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul *Sito*. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del *Sito*;
 - 5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'importo della *Fornitura*;
 - il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG dedicato;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) L'*Amministrazione Contraente*, attraverso il *NECA* creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (*Punto Ordinante* e *Punto Istruttore*);
- 7) È fatto divieto ad una *Amministrazione Contraente*, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto l'*Ordinativo di Fornitura* emesso da una *Amministrazione Contraente* nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto;
- 8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, ARIA S.p.A. comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura*. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
 - b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
 - c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
 - d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARIA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
 - e. qualora venga richiesto da ARIA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla

richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*.

Articolo 6 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti, in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari/Canoni offerti, IVA esclusa, in virtù di quanto indicato nell'Allegato "Corrispettivi".
- 2) I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che dell'erogazione del Servizio, anche di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dello stesso, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3) Tutti i corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 4) Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente dovesse non necessitare di un particolare servizio, il corrispettivo che spetterà al Fornitore sarà ridotto della percentuale indicate nell'Allegato Corrispettivi ovvero, nel caso alcuni servizio siano di tipo opzionale, il corrispettivo che spetterà al Fornitore sarà incrementato della percentuale indicate nell'Allegato Corrispettivi.
- 5) I corrispettivi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche prorogata, e dei singoli Contratti di Fornitura.
- 6) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 7 – Verifiche del servizio

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'ESECUZIONE del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*;
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARIA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità)

relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
 - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
 - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi¹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma;
 - b) si impegna a comunicare a ARIA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
- il CIG della procedura,
 - il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARIA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;

- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* con cadenza trimestrale [salvo diverso accordo tra fornitore e Amministrazione contraente], alle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena

l'applicazione delle penali di cui oltre, di 15 (quindici) giorni dall'effettuazione del servizio, salvo diverso accordo tra Amministrazione Contraente e Fornitore.

- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo relativo al servizio, la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 6) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
 - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese;
- 8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. 010000003977, intestato al Fornitore, presso CREDITO EMILIANO FL LECCO, IBAN IT50Y0303222901010000003977. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente al singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARIA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

- GIUSEPPE RIVA C.F. RVIGPP56C02D416Z;
- MIRKO RIVA RVIMRK78H22E063P;
- MAURIZIO RIVA RVIMRZ81M20E063W.

- 9) *Il Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, *il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;*
- 10) *Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni Contraenti e/o da ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18;*
- 11) *Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi;*
- 12) *Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARIA S.p.A. e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti;*
- 13) *Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.*

Articolo 9 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, nonché, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*;
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso;
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
 - eseguire i servizi oggetto della *Convenzione*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi eventuali del *Capitolato Tecnico*;
 - manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARIA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei *Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte

le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;

- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a ARIA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi erogati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARIA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 10 – Materiale per il Sito

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARIA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- 2) Il *Fornitore* autorizza ARCA a pubblicare sul sito internet, nell'apposita sezione riservata ai Punti Ordinanti, il progetto tecnico e/o eventuali schede tecniche e ogni altra informazione si rivelasse

utile per i punti Istruttori.

- 3) ARCA si riserva il diritto di chiedere ulteriore materiale.
- 4) ARCA non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

Articolo 11 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (di seguito “**Patto di Integrità**”) e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*;
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione della “Dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 1-bis, della l.r. n. 26/2017” (di seguito “Dichiarazione di impegno ai sensi dell’art.3, comma 1-bis, della l.r. n. 26/2017”) e si impegna ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della l.r. n. 26/2017 a mantenere, in caso di aggiudicazione e di riassorbimento del personale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), i livelli occupazionali dei lavoratori riassorbiti in base alla clausola sociale e ad applicare, nell’ambito dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 26/2017, quello più favorevole ai lavoratori sotto il profilo del trattamento economico.
- 3) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARIA (di seguito “**Codice Etico**”) approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;
- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “**Modello**”), adottato da ARIA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso;
- 5) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere la previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
- 6) Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARIA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile;

- 7) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARIA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARIA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5;
- 8) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARIA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 12 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi;
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana;
- 3) Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dalla Legge Regionale 24 novembre 2017, n. 26.
- 4) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 5) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 6) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
- 7) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto;

- 8) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che il servizio oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di erogazione del Servizio che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di erogazione del servizio;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di erogazione del servizio, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARIA S.p.A. e dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 13 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’Amministrazione Contraente e/o ARIA S.p.A. ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite e verranno applicate le penali previste nell’apposito paragrafo del Capitolato Tecnico che qui si intende integralmente richiamato in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo relativo alla risoluzione.

2) Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARIA S.p.A. di cui al successivo comma.

Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARIA S.P.A. ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- a. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale/servizio per il *Sito*, di cui al precedente articolo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARIA S.P.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (euro cento/00), IVA esclusa,
- b. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei Referenti del Fornitore di cui al *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARIA S.P.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (euro duecento/00), IVA esclusa,

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo articolo 15.

3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARIA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARIA S.p.A. ha inoltre la facoltà di applicare le seguenti ulteriori penali:

- i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARIA S.p.A. una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
- ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni *Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARIA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia:
 - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*,
 - ovvero
 - uguale o superiore a n. 2 (due) inadempimenti della medesima tipologia di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*,

il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARIA S.p.A. una penale pari ad € 500,00= (Euro cinquecento/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- iii. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 15.
- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l'Amministrazione Contraente e ARIA S.P.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 5) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o ARIA S.P.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore*, tramite PEC, la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.P.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
- 6) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.P.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 14 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore residuo del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando in ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARIA S.P.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo residuo dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 14 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARIA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA polizza LOTTO 1 N° 1363400003 E RELATIVA APPEMDICE 1, LOTTO 3 N° 1363400004 E RELATIVA APPEMDICE 1, LOTTO 4 N°

1363400005 E RELATIVA APPENDICE 1 alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo;

- 2) La garanzia opera nei confronti di ARIA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARIA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ARIA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARIA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura;
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIA S.p.A.;

6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARIA S.p.A. dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo.

Articolo 15 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARIA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARIA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno;
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Servizi* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno;
- 3) Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Servizio, ovvero*
 - applicazione di penali da parte di ARIA S.p.A per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*,
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 comma 2 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.
- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARIA S.p.A., la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza;

- 5) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto;
- 6) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARCA S.P.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARIA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;
- 8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, a ARIA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*;
- 10) Resta inteso che ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*;
- 11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARIA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in
-

tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*.
 - d) Inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC;
 - 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni purchè eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.;
 - 4) Qualora ARIA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Articolo 17 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi;
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.

- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARIA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo;
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18 – Subappalto

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

Articolo 19 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo relativo alla risoluzione.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto;
- 3) In caso di applicazione della clausola di modifica di cui alla *lex specialis* di gara (paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico), nei casi in cui il Fornitore non dovesse ottemperare, in virtù della modifica contrattuale, all'esecuzione della *Convenzione*, la stessa verrà risolta. In caso di risoluzione ARCA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARIA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di

- gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016;
- 5) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi;
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- 7) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARIA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto;
- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARIA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere;
- 9) ARIA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 20 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARIA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano;

- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente;
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 21 – Referenti del Fornitore

- 4) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARIA S.p.A., nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente* e a ARIA S.p.A..

Articolo 22 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3) Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- 4) ARIA S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa.

- 5) I dati personali sono trattati da ARIA S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi legali connessi al contratto. La base giuridica legittimante il suddetto trattamento è quella ex art. 6, co.1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto.
- 6) Il trattamento avviene altresì per fini di studio e statistici, in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARIA S.p.A. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 7) Il conferimento dei dati è funzionale all'esecuzione del contratto in essere tra le parti.
- 8) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, soggetti nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento o in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 9) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Torquato Taramelli, n. 26.
- 10) Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@ariaspa.it
- 11) I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati al contratto in essere tra le parti.
- 12) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Articolo 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 24 – Condizioni risolutive espresse

- 1) La *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula della *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 25 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso;
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione;
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto;
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente *Convenzione* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio di Manutenzione Verde, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione*.

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.**

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico),
- Allegato “B” (Documento dell’offerta tecnica),
- Allegato “C” (Documento di offerta economica),
- Allegato “D” (Modulo di Reclamo),
- Allegato “E” (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio di Manutenzione Verde, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

Allegato E – Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio di Manutenzione Verde, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Corrispettivi), Articolo 7 (Verifiche del Servizio), Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 9 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 10 (Materiale per il Sito), Articolo 11 (Patto di Integrità), Articolo 12 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro e responsabilità sociale), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Subappalto), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Referenti del Fornitore), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 25 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*